

N. R.G. 2015/3336



TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3336/2015 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

Contro

[REDACTED]

CONVENUTI

Il Giudice dott. Letizia De Maria,

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice

Pagina 1



Vista la domanda di scioglimento della comunione e l'accertata indivisibilità del bene oggetto della stessa

Ritenuto che al procedimento di divisione sono applicabili le norme in materia di esecuzione forzata in forza del richiamo dell'art. 788 cod.proc.civ.

- Valutato che non si ravvisa l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita ai sensi del terzo comma della norma indicata e quindi va disposta la delega del compimento delle operazioni di vendita ad un notaio secondo le modalità indicate nella relazione dell'esperto stimatore e al terzo comma dell'art.569 c.p.c.;
- Esaminata la documentazione in atti e sentite le parti;

P.Q.M.

DELEGA il compimento delle operazioni di vendita e quelle successive, come più avanti specificate, al notaio [REDACTED]

DETERMINA il valore del compendio oggetto di divisione ai sensi dell'art. 568 c.p.c., come già indicato dal CTU nella relazione peritale in atti nella causa n.r.g. 3336/2015;

FISSA

In mesi 18 da oggi il termine finale per l'espletamento di tutte le operazioni delegate

In caso di vendita il professionista delegato trasmetterà il fascicolo entro 180 giorni dalla aggiudicazione unitamente al progetto di divisione.

ASSEGNA

Al delegato un fondo spese di € 1.000,00 a carico solidale delle parti da versarsi entro 30 giorni al notaio delegato che provvederà a riversarlo immediatamente su un conto aperto a nome della procedura divisionale presso la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. – Sede;

DISPONE

Che le spese necessarie per procedere alla pubblicità siano **direttamente corrisposte dai** comproprietari che abbiano interesse a far proseguire il giudizio alla società indicata dal delegato per la gestione della pubblicità secondo quanto stabilito nella presente ordinanza.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

Il giudice

Dispone

Che il notaio delegato provveda a:

- 1) Formare l'avviso di vendita secondo quanto disposto dall'art. 570 c.p.c. tenendo conto anche delle istruzioni di seguito impartite;
- 2) Dare avviso alle parti della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima e fissare i termini - non inferiori a 90 giorni e non superiori a 120 giorni dalla comunicazione della



presente ordinanza - per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni oggetto di divisione procedendo a fissare nel giorno successivo alla scadenza di tale termine la convocazione delle parti per la deliberazione sull'offerta e l'eventuale gara tra gli offerenti;

3) **L'avviso di vendita dovrà specificare:**

- che gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità edilizia ed urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dell'art. 46 d.p.r. 380/2011). La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo);
- che per ciascun lotto il prezzo base è quello fissato dal giudice nell'ordinanza di vendita anche richiamando la valutazione dell'esperto stimatore, come eventualmente successivamente ridotto dal delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti;
- che non saranno considerate valide le offerte ove inferiori di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base come sopra determinato (l'offerta potrà essere infatti inferiore fino a $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base);
- **che non sarà consentito il pagamento rateale;**
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti esistenti al momento della vendita, che saranno cancellate a spese e cura della procedura, mentre non saranno cancellate eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali), anche ove fossero inopponibili;
- che le offerte di acquisto vanno presentate, presso lo studio del notaio delegato ovvero, su specifica sua indicazione presso la sede dell'associazione dei notaio delegati, entro le ore 13,00 del giorno precedente la data fissata per la vendita (ove tale giorno cadesse in giorno festivo o di sabato le offerte andranno depositate il giorno immediatamente precedente), precisando che ogni eventuale richiesta di



informazione sull'immobile o sulla vendita dovrà essere rivolta al professionista delegato;

- che ogni offerente dovrà depositare l'offerta di acquisto, in busta chiusa all'esterno della quale verrà annotato il nome, previa identificazione, di chi materialmente effettua il deposito, la data e l'ora del deposito della busta, il nome del professionista delegato e la data della vendita;
- che l'offerta è irrevocabile sino al giorno della gara e comunque per 120 giorni;
- che l'offerta può essere presentata da qualsiasi soggetto, personalmente o a mezzo di procuratore legale munito di procura, che potrà anche presentare offerte per persona da nominare;
- che l'offerta contenuta nella busta deve contenere:
 - la indicazione delle generalità complete con luogo, data di nascita, residenza e codice fiscale dell'offerente o la partita IVA, nonché copia di valido documento di identità; nell'ipotesi di persona coniugata, deve essere indicato il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile mediante sottoscrizione di apposito modulo da trasmettere al giudice insieme al decreto di trasferimento, nel quale si darà atto di tale circostanza); in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto entro la data dell'udienza visura della C.C.I.A.A. in corso di validità dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria;
 - l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;
 - assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura divisionale per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuto in caso di acquisto o di successivo rifiuto o decadenza dal versamento del prezzo;
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;



- che l'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito, se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura e nella modalità sopra indicata;
- che all'udienza fissata il delegato procederà all'apertura delle buste alla presenza degli offerenti e procederà al loro esame, attenendosi a quanto di seguito indicato:


- **in caso di offerta unica**: se l'offerta è pari o superiore al 100% del prezzo-base come sopra determinato si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base, ma pari o superiore al 75% dello stesso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non siano state presentate istanze di assegnazione e sempre che non si ritenga che vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;

- **in caso di pluralità di offerte** il professionista delegato inviterà in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta economicamente, tenendo presente che in caso di pluralità di offerte del medesimo valore economico, inviterà alla gara gli offerenti partendo dal valore indicato nelle offerte.

1) nel caso in cui venga svolta la gara, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del miglior offerente al rialzo, rimanendo immutato il termine perentorio di pagamento di 120 giorni, anche nel caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario, avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore;


2) in caso di pluralità di offerte di differente valore, se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, oppure nel caso in cui gli offerenti aderendo alla gara decidano di non formulare offerte, il professionista delegato dispone la vendita a favore dell'offerta di valore più elevato, così come risulta depositata agli atti.

3) in caso di pluralità di offerte dello stesso valore, se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, oppure nel caso in cui gli offerenti aderendo alla gara decidano di non formulare offerte, il professionista delegato dispone la vendita in favore della miglior offerta. In questo caso specifico, per l'individuazione della stessa, si terrà conto gradatamente, dell'ammontare della cauzione prestata, delle forme, modi e dei tempi di pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili, il bene



verrà aggiudicato a chi avrà depositato per primo l'offerta di acquisto (a tal fine farà fede la data con l'orario di deposito apposta sulla busta).

- che il rilancio minimo sia effettuato in misura non inferiore al 5% del prezzo indicato;
 - nel caso di offerte presentate congiuntamente da più persone, ove si dovesse procedere ad una gara tra più offerenti, per la partecipazione alla gara dei co-offerenti, dovranno essere presenti tutti i conferenti o almeno uno di essi il quale munito di specifica procura per atto notarile a lui rilasciata da parte degli altri coofferenti, recante l'autorizzazione ad offrire anche per suo conto; in difetto di una specifica delega, sarà esclusa la partecipazione alla gara.
- In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento dell'intero prezzo di aggiudicazione nel termine non prorogabile di 120, mentre la somma depositata a titolo di cauzione verrà trattenuta per il pagamento degli oneri conseguenti alla vendita salvo integrazione della stessa o restituzione dell'eccedenza all'esito dei conteggi delle spese di trasferimento; ove intendesse avvalersi per il pagamento di mutuo ipotecario dovrà darne esplicita comunicazione al delegato.
- 4) curare la predisposizione delle forme di pubblicità sia legale, ai sensi dell'art. 490 c.p.c. (compreso l'inserimento sul portale del Ministero della giustizia "portale delle vendite pubbliche" non appena emanati i regolamenti di attuazione), sia commerciale, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione secondo quanto disposto nella parte finale della presente ordinanza; il delegato è autorizzato ad apportare direttamente le necessarie od opportune modifiche o correzioni all'Allegato A predisposto dall'esperto stimatore o a richiederle a quest'ultimo;
 - 5) Delibare le offerte di acquisto senza incanto, redigendo verbale delle relative operazioni con l'indicazione delle circostanze di luogo e di tempo in cui la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione dell'attività svolta, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario e depositandone copia informatica nel fascicolo della divisione;
 - 6) Fissare all'aggiudicatario il termine di 120 per il versamento del prezzo che andrà corrisposto direttamente al delegato, con le modalità dallo stesso indicate;
 - 7) Dare notizia al giudice dell'esito di ogni tentativo di vendita ed informare tempestivamente il giudice nell'ipotesi di mancato versamento del prezzo;



- 8) Informare, non appena sia stato aggiudicato il bene, l'esperto stimatore al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire il certificato di destinazione urbanistica del bene, da allegare al decreto di trasferimento, ove fosse scaduta la validità di quello già acquisito;
- 9) Disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore delega o controfirma del sottoscritto giudice per approvazione);
- 10) Ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art.583 c.p.c.;
- 11) Dare tempestivo avviso del mancato versamento del prezzo di aggiudicazione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- 12) Autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c. (Nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto);
- 13) Effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 d.lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste da tale norma;
- 14) Predisporre, effettuato il versamento del prezzo, la bozza del decreto di trasferimento trasmettendola senza indugio al giudice (formato pdf e formato word.zip);
- 15) eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, dare comunicazione dello stesso alle Pubbliche Amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni degli atti volontari di trasferimento e provvedere all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento (anche se successive al pignoramento) pronunciato dal giudice ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;
- 16) nel caso in cui il versamento del prezzo sia avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto;
- 17) alla bozza di decreto di trasferimento dovranno essere allegati, ove necessario, il certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985, l'attestazione di prestazione energetica o la dichiarazione di non necessità dell'APE, le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica);

- 18) trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione ;
- 19) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare il prezzo-base in misura inferiore fino ad un quarto, (riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell'esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico);
- 20) procedere a fissare una nuova vendita ai sensi dell'art. 591, 2° co. c.p.c. fissando innanzi a sé l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 21) preparare l'avviso della seconda vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale;
- 22) effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della presente delega avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà comunque essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto;
- 23) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$ e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo fino a $\frac{1}{4}$ rispetto all'ultimo praticato;
- 24) procedere a fissare una nuova vendita ai sensi dell'art. 591, 2° co. c.p.c. fissando innanzi a sé l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 25) preparare l'avviso della terza vendita così stabilita e provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale;
- 26) effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega avendo cura di indicare nell'avviso di vendita che l'offerta minima potrà comunque essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto;
- 27) in caso di infruttuoso esperimento della terza vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$ e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo ancora fino al limite di $\frac{1}{4}$ rispetto all'ultimo praticato;
- 28) procedere a fissare una quarta vendita ai sensi dell'art. 591, 2° co. c.p.c. fissando innanzi a sé l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 29) preparare l'avviso della quarta vendita così stabilita e provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale;



- 30) effettuare, anche per questo quarto esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su-
estesa delega avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà comunque essere pari al
75% del prezzo base così come ridotto;
- 31) in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al prezzo-base
già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$ e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare
un'ulteriore riduzione di prezzo fino al limite di $\frac{1}{2}$ rispetto all'ultimo praticato;
- 32) procedere a fissare una quinta vendita ai sensi dell'art. 591, 2° co: c.p.c. fissando innanzi a
sé l'udienza prevista per gli incumbenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 33) preparare l'avviso della vendita così stabilita e provvedere alla sua pubblicazione ai sensi
degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale;
- 34) effettuare, anche per questo quinto esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su-
estesa delega avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà comunque essere pari al
75% del prezzo base così come ridotto;
- 35) in ogni caso il professionista delegato è abilitato a fissare uno o più tentativi di vendita con
incanto ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale
modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568 e in tal caso provvederà alle connesse operazioni
dell'incanto secondo le norme del c.p.c;
- 36) una volta pronunciato il decreto di trasferimento, procedere con tempestività alla
formazione del progetto di distribuzione. A tale fine, subito dopo l'aggiudicazione firmerà
alle parti un **termine non superiore a 30 giorni** (dalla scadenza di quello fissato per il
versamento del prezzo) per depositare a mezzo p.c.t. le dichiarazioni di credito e le note
spese; scaduto il termine assegnato il delegato, provvederà a trasmettere per p.c.t. al GE la
propria nota spesa e comunicazione dei crediti che troveranno verosimilmente capienza al
fine di consentire al GE di procedere alla liquidazione, nonché segnalazione sulla necessità
di liquidare il compenso definitivo all'esperto stimatore;
- 37) entro il termine massimo di 30 giorni dalla liquidazione, procedere alla redazione della
bozza del progetto di distribuzione osservando le norme sulle cause di prelazione.
Tale progetto verrà inoltrato a tutte le parti costituite trasmettendolo a mezzo p.e.c., con
assegnazione di un termine massimo di 10 giorni per far pervenire eventuali osservazioni.
decorso il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del progetto di riparto a tutte le
parti, il professionista delegato depositerà lo stesso in cancelleria affinché il giudice possa
fissare l'udienza per la sua approvazione e per la dichiarazione di esecutività;



38) provvedere, una volta approvato il progetto di distribuzione, ai sensi dell'art.598 c.p.c., ai pagamenti e all'emissione dei relativi mandati, nonché alla successiva chiusura del c/c. e all'invio del rapporto riepilogativo finale di cui sopra;

39) in nessun caso il professionista delegato potrà sospendere o ritardare lo svolgimento delle operazioni su invito o richiesta di parte senza una previa espressa disposizione in tal senso da parte del giudice.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, con avvertimento che il mancato rispetto delle prescrizioni o ritardi non giustificati potranno comportare la revoca della delega.

Sin d'ora si autorizza il professionista delegato ad operare sul conto corrente della procedura per i fini connessi alla stessa.

PUBBLICITÀ

Il Giudice

dispone

il professionista delegato procederà ad effettuare un'unica pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita, provvedendo a pubblicare l'avviso di vendita, l'ordinanza di vendita delegata e la perizia, per una sola volta, sui portali nazionali: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, regolarmente iscritti all'elenco ministeriale come stabilito dal DM 31/10/2006, sul sito internet istituzionale del tribunale www.tribunalediravenna.it, nonché sul sito internet www.asteravenna.eu; un estratto dell'avviso di vendita dovrà essere pubblicato e redatto, a cura di Edicom Finance, sull'edizione locale del Resto del Carlino; le vendite saranno inoltre pubblicizzate mediante i correlati servizi di geolocalizzazione dell'immobile attraverso la App per smartphone Gps Aste oltre alla pubblicazione, a rotazione, sui siti commerciali previsti dal servizio Gestionale Aste (es. casa.it; immobiliare.it; subito.it; idealista.com, Bakeca.it, e-bay annunci; secondamano.it); l'estratto dovrà essere pubblicato anche sul quindicinale "La Rivista delle Aste Giudiziarie" Edizione Nazionale e sul relativo free press specializzato Rivista Aste Giudiziarie, nonché attraverso il servizio di "Postal Target", il tutto secondo l'offerta economica di Edicom.

Tutti i suddetti adempimenti pubblicitari saranno svolti a cura di Edicom Finance S.r.l., via San Donà 28/b int. 1, Venezia - Mestre (tel. 0415369911 - fax. 041 5351923, e-mail tribunale.ravenna@edicomsrl.it) su richiesta del delegato, il quale provvederà a trasmettere la documentazione necessaria almeno 10 giorni lavorativi prima del termine ultimo per la pubblicazione già epurata dai dati sensibili (i moduli di richiesta sono pubblicati sul sito



www.asteannunci.it nella sezione servizi e l'invio dei documenti potrà avvenire anche a mezzo invio telematico FTP direttamente dal sito Internet www.asteannunci.it).

La fatturazione di tutti i servizi pubblicitari sarà effettuata direttamente da Edicom Finance al creditore che ha anticipato le somme e il delegato avrà cura di trasmettere unitamente alla richiesta di pubblicazione, anche i dati necessari per la fatturazione (ragione sociale, partita iva e codice fiscale del precedente, nome dell'esecutato, RG della procedura, BIP e NDG ove richiesti dalle parti per il pagamento delle fatture). La pubblicità potrà essere altresì effettuata su altri siti internet del settore a scelta delle parti (previa comunicazione al delegato) e/o a scelta del delegato medesimo, purché in questi casi non vi sia aggravio di spese per la procedura.

Manda

Alla cancelleria per la comunicazione al notaio delegato ed alle parti della presente ordinanza.

Ravenna, 8 ottobre 2018

Il Giudice

dott. Letizia De Maria



COPIA CONFORME ALL'OTICOMAT
Ravenna, 24 OTT. 2018
IL DIRETTORE
Dott. Letizia De Maria

